



CAPITANERIA DI PORTO SEDE DI DIREZIONE MARITTIMA
DI VENEZIA

ORDINANZA

(numerazione in intestazione)

Il sottoscritto Contrammiraglio (CP) Filippo MARINI, Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia,

VISTA: l'istanza s.n. del 12/01/2024, con cui la VERITAS S.p.A., con sede in Venezia (VE), ha chiesto l'emissione di un provvedimento per la disciplina della circolazione stradale lungo via Autostrada del Mare in località Fusina (VE), sita nell'area portuale di Marghera, in occasione dei lavori di riparazione di una condotta idrica;

VISTE: le proprie Ordinanze n.15/1984, in data 26/03/1984, e ss.mm./ii. e n.81/2007, in data 16/07/2007, e ss.mm./ii., con le quali sono state emanate le norme che disciplinano l'accesso in porto, la circolazione e la sosta dei veicoli nell'area portuale di Marghera;

RITENUTO NECESSARIO: disciplinare la circolazione stradale lungo via Autostrada del Mare in località Fusina (VE), sita nell'area portuale di Marghera, oggetto dei lavori di che trattasi, ai fini della sicurezza stradale e della pubblica incolumità;

VISTO: il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81, e ss.mm./ii. in materia di "Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

VISTI: gli artt. 2, 6, 20 e 21 del Decreto Legislativo n.285 del 30 aprile 1992 - "Nuovo Codice della Strada" e ss.mm./ii, nonché il D.M. 10 luglio 2002 - "Disciplinare tecnico" del Codice della Strada;

VISTO: il D.P.R. n.495 del 16 dicembre 1992 recante "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada";

VISTI: gli articoli 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione - parte marittima;

RENDE NOTO

che il giorno **18 gennaio 2024**, la VERITAS S.p.A. eseguirà lavori di riparazione di una condotta idrica sottostante la carreggiata di **via Autostrade del Mare** in località Fusina (VE), sita nell'area portuale di Marghera, meglio individuata nello stralcio planimetrico allegato alla presente Ordinanza.

ORDINA

Articolo 1

(Disciplina della circolazione stradale e pedonale)

Durante l'attività di cui al "rende noto", la viabilità lungo **via Autostrada del Mare** in località Fusina (VE), sita nell'area portuale di Marghera, subirà una parziale modifica della circolazione stradale, con l'istituzione di un senso unico alternato regolato da movieri, mediante l'impiego degli schemi contenuti nel Disciplinare Tecnico del Codice della Strada in premessa richiamato.

Nel tratto di strada interessato dai lavori di che trattasi, identificato quale area di cantiere, è vietata la circolazione e la sosta di tutti i veicoli, compresi cicli, motocicli e monopattini elettrici, nonché la circolazione pedonale, ad esclusione dei mezzi e del personale della Società istante.

Articolo 2

(Prescrizioni per la Società istante e/o appaltante)

La Società istante e/o appaltante, ovvero, il Coordinatore per la sicurezza, designato ai sensi del D.Lgs. 81/2008, dovrà osservare le seguenti prescrizioni:

1. rispettare quanto prescritto dal Titolo IV del D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm./ii. in materia di “*Cantieri temporanei o mobili*”;
2. posare a propria cura e spese, almeno 48 ore prima dell'inizio dei lavori, cartelli informativi rivolti all'utenza portuale con l'indicazione del periodo in cui è prevista la realizzazione degli interventi;
3. posizionare, preliminarmente all'inizio di qualsiasi operazione, idonea segnaletica in ottemperanza alla normativa vigente in premessa richiamata. La presenza di aree di cantiere, di macchine operatrici, di materiale instabile sulla strada e/o di qualsivoglia altro intralcio all'ordinaria e sicura circolazione veicolare/pedonale dovrà essere opportunamente e tempestivamente segnalata;
4. oscurare i segnali preesistenti, al fine di non generare equivoci;
5. mantenere la segnaletica provvisoria per tutta la durata dei lavori, controllando che terzi non la asportino o la rendano inefficace;
6. predisporre un percorso sicuro per i pedoni ed impedire la presenza di estranei all'interno dell'area di cantiere; in caso contrario tutte le operazioni dovranno essere immediatamente interrotte fino al regolare ripristino della sicurezza;
7. predisporre idonee misure atte a garantire in qualsiasi momento il transito dei veicoli, con particolare riferimento ai mezzi di Soccorso;
8. provvedere, al termine dei lavori, alla pulizia delle aree ed al ripristino dello stato dei luoghi, ivi compresa la segnaletica a carattere permanente.

Articolo 3

(Disposizioni finali e sanzionatorie)

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- del Decreto Legislativo n.285/1992 e ss.mm./ii se alla condotta di veicoli a motore e/o elettrici;
- dell'art. 1174, comma 2, del Codice della Navigazione negli altri casi.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione del presente provvedimento.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua emanazione mediante pubblicazione nell'apposita sezione “Ordinanze e Avvisi” del proprio sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia.

Venezia, lì *(data della firma digitale)*

IL COMANDANTE
CA (CP) Filippo MARINI
*(Firma digitale apposta ai sensi del D.Lgs. n.82/2005
e delle discendenti disposizioni attuative)*

AREA DI INTERVENTO – VIA AUTOSTRADA DEL MARE IN LOC. FUSINA (VE)



Foto 2 – Foto satellitare dell'area di intervento